

**STATUTO
della**

**FONDAZIONE LA TUNO MINIERE E ALPI DEL PIEMONTE
VALLI CHISONE E GERMANASCA**

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

1. È costituita una fondazione di diritto privato non lucrativa denominata "Fondazione La Tuno - Miniere e Alpi del Piemonte Valli Chisone e Germanasca" siglabile La Tuno.
La Fondazione ha sede legale in Perosa Argentina.
2. La Fondazione ha origine dalla trasformazione della società "La Tuno Srl". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed è regolata dal presente Statuto.
3. La Fondazione esplica le sue finalità e attività nell'ambito della Regione Piemonte.

Articolo 2 - Scopo e attività

1. La Fondazione opera nel territorio della Regione Piemonte, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. La Fondazione persegue lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio ambientale, montano, geologico e minerario, storico e culturale delle valli alpine della Regione Piemonte "Valli Chisone e Germanasca" e in particolare quello legato alle attività estrattive delle miniere della Val Germanasca.
3. Per il perseguimento delle sue finalità, e nell'impegno di stimolare e valorizzare il potenziale ambientale, culturale, storico e attrattivo del territorio montano, la Fondazione svolge le seguenti attività:
 - a) realizzare ogni ricerca e ogni azione diretta a favorire la tutela, la promozione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente montano del suddetto territorio (con esclusione delle attività di cui al DL 5/02/97 n. 22 - Attuazione delle direttive CEE sui rifiuti);

- b) svolgere le attività di promozione turistica e di promozione della cultura e della storia locale sul territorio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, favorendo occasioni turistiche e di accoglienza, per valorizzare al meglio quanto offerto dalle vallate alpine;
- c) progettare, promuovere e gestire le attività dell'Ecomuseo sul territorio di competenza, coordinando e valorizzando unitariamente i diversi patrimoni materiali e immateriali, museali, naturalistici e culturali presenti, salvaguardando il passato in un'ottica di durabilità e sviluppo sostenibile;
- d) favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali, delle amministrazioni e delle istituzioni scolastiche e culturali, attraverso il censimento e il raccordo all'interno dei diversi filoni tematici di tutte le risorse storico-culturali e ambientali presenti sul territorio, il sostegno alle singole iniziative esistenti e la promozione di ulteriori interventi in campo culturale, etnografico e ambientale, rappresentativi del patrimonio delle comunità stesse;
- e) rendersi promotore di attività volte a favorire l'alternanza scuola lavoro negli ambiti di competenza;
- f) presentare e far conoscere il patrimonio, condividendolo con i visitatori e con i pubblici interessati mediante: l'impiego di efficaci forme di promozione, di comunicazione, di animazione sul territorio; la formazione continua di operatori specializzati; l'organizzazione di specifici servizi e la produzione di beni vendibili ai visitatori; il collegamento e la collaborazione con altre realtà tematicamente affini;
- g) favorire sul territorio, attraverso la collaborazione tra enti culturali e operatori turistici, lo sviluppo del turismo, in particolare di quello a sfondo culturale, accrescendone i flussi, creando occasioni dirette e indirette di impiego e di ricadute economiche;
- h) studiare le modalità di recupero delle miniere dismesse e i possibili strumenti per la valorizzazione e la divulgazione di tale patrimonio, inclusi gli aspetti didattici e ludici per la proposta in ambito scolastico e giovanile;
- i) divulgare e mettere a disposizione del pubblico i contenuti:
 - i. organizzando e promuovendo attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;
 - ii. organizzando e promuovendo attività didattiche e ricreative per i centri estivi e giovanili;

- iii. organizzando e promuovendo programmi specifici per tipologie di gruppi quali: associazioni, università della terza età, famiglie, ecc.;
- iv. partecipando a manifestazioni sul territorio organizzate da enti locali o associazioni;
- v. organizzando incontri, seminari, dibattiti, conferenze, convegni di studio, nonché esibizioni e spettacoli pubblici;

Articolo 3 - Attività strumentali e connesse

1. La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare per il perseguimento delle proprie finalità, quali a mero titolo esemplificativo:
 - a) sottoscrivere con enti pubblici e/o soggetti privati accordi, convenzioni, affidamenti, contratti per la gestione delle attività e la valorizzazione del patrimonio della fondazione, a qualsiasi titolo detenuto;
 - b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - c) amministrare e gestire la Fondazione e i beni di cui sia proprietaria o a qualsivoglia titolo detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
 - d) redigere progetti di valorizzazione della Fondazione e partecipare a Bandi pubblici e privati, per accedere a qualsivoglia agevolazione;
 - e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, società di capitali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e coerenti a quelli della Fondazione. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - f) erogare contributi, premi e/o borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
 - g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori degli stessi settori ed gli Enti Pubblici di riferimento;
 - h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con

riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

- i) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea per perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio di dotazione inalienabile e indisponibile della Fondazione è costituito dal patrimonio già appartenente alla società "La Tuno S.r.l.", quale risultante all'atto di trasformazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) diritti reali sui beni mobili e immobili conferiti in uso, in comodato, ovvero a qualunque altro titolo, dai fondatori;
 - b) beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) gli apporti e i versamenti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai Fondatori e da nuovi Fondatori, all'atto dell'assunzione di tale qualifica, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) le elargizioni e i lasciti fatti da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
 - e) le rendite non utilizzate, che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.
 - f) i crediti relativi alle voci che precedono.
2. Il patrimonio, nonché le rendite non utilizzate che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 5 - Fondo di gestione

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio, costituiscono il fondo di gestione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

2. Il Fondo di gestione della Fondazione, impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, è costituito altresì:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima e non destinati a patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) da contributi dei Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, che non siano espressamente destinati a incremento del Patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività della Fondazione, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 6 - Fondatori

1. Assumono la qualifica di "Fondatori":
 - l'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca (in breve Unione Montana);
 - Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
 - i Comuni già soci della società "La Tuno S.r.l." che abbiano deliberato in favore della trasformazione;
 - i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, non già soci de "La Tuno Srl", che intendono aderire alla costituzione della Fondazione;
 - i soggetti pubblici o privati, singoli o associati, che all'atto di trasformazione o con successiva adesione contribuiscono al patrimonio della Fondazione con conferimenti di beni e servizi di importante entità.
2. I criteri per la definizione della natura e dell'entità dei conferimenti sono adottati con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Articolo 7 - Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Istituzionali

1. Sono di diritto "Partecipanti Sostenitori" i Soci della società "La Tuno Srl", non già inclusi tra i soci fondatori, che intendono continuare a contribuire alla vita della fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante prestazione di servizi o contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione.
2. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od Associate, o giuridiche pubbliche o private, e gli Enti che condividono le finalità della Fondazione e, previa presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e conseguente delibera di accoglimento, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante prestazione di servizi o contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione. La qualifica di Partecipante

Sostenitore dura per l'annualità in cui il servizio o il contributo sono stati erogati.

3. Sono "Partecipanti Istituzionali" gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università, anche aventi sede all'estero, che contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura approvata dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per l'annualità in cui il servizio o il contributo sono stati erogati.
4. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione del generale obiettivo della Fondazione di avere una ampia base partecipativa che condivida e contribuisca alle finalità della Fondazione stessa.

Articolo 8 - Esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri e sentito l'organo di controllo, delibera motivatamente l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori e dei partecipanti Istituzionali.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea della Fondazione
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente della Fondazione
 - d) l'Organo di controllo

Art. 10 - L'assemblea della Fondazione

1. L'Assemblea della Fondazione è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati, ovvero un delegato per ogni fondatore, e da un rappresentante ciascuno dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Istituzionali, individuati da questi ultimi al loro interno.
2. Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione.
3. L'assemblea determina gli indirizzi sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione e delibera su:
 - a) le modificazioni statutarie;
 - b) l'ammissione dei nuovi Fondatori e dei loro conferimenti di cui all'art.6.2;
 - c) la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- d) la nomina del Presidente della Fondazione, che è Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i soggetti designati dai fondatori Finpiemonte Partecipazioni o Unione Montana;
 - e) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione dei compensi;
 - f) l'approvazione del bilancio preventivo, redatto su base annuale e triennale e del bilancio consuntivo di esercizio;
 - g) in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere a) e b) del comma 3.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno della seduta, viene inviato ai Fondatori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi membri possono essere rieletti per un uguale periodo.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri così designati:
 - a) uno da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
 - b) uno dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;
 - c) uno congiuntamente dai Comuni qualificati come Fondatori a' sensi dell'art 6 del presente statuto;
 - d) uno dai Partecipanti Sostenitori;
 - e) uno dai Partecipanti Istituzionali.

Nel caso di mancata designazione di entrambi i soggetti di cui alle lettere d) ed e), i fondatori di cui alle lettere a) e b) provvedono alla relativa designazione uno per ciascuno ovvero in accordo tra loro nel caso in cui solo uno dei soggetti di cui alle predette lettere d) ed e) non effettui la designazione.

3. La nomina del Consiglio è effettuata in modo da garantire la parità di genere e l'onorabilità.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
 - a) approvare la proposta di bilancio preventivo, redatto su base annuale e triennale, e il bilancio consuntivo di esercizio, nonché gli importi a carico dei Fondatori per il Fondo di gestione;
 - b) deliberare accordi e convenzioni di qualunque natura con enti pubblici e privati;
 - c) approvare e modificare i regolamenti interni;
 - d) deliberare in materia di gestione del personale della Fondazione e delle collaborazioni e servizi;
 - e) deliberare in ordine all'accettazione di contributi, erogazioni, elargizioni, eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
 - f) nominare i Partecipanti Sostenitori e Istituzionali;
 - g) nominare fra i Componenti del Consiglio un eventuale Vicepresidente, con mera funzione di sostituzione in caso di assenza del Presidente;
 - h) nominare, se necessario, un Direttore Generale, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata dei rapporti;
 - i) deliberare le esclusioni di cui all'art. 8.
5. Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Articolo 12 - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, mediante posta elettronica, o telegramma, o telefax spediti con almeno tre giorni di preavviso, o in caso di urgenza a mezzo posta elettronica o telegramma o telefax inviata con 24 ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
2. In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei Consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2/3 dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, quest'ultimo ove nominato.
5. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per analogo libro delle società per azioni.

Articolo 13 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente promuove le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
3. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli; nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione; esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi di comprovata necessità e urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo, senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Vice Presidente, ove nominato, ovvero assume dette funzioni il consigliere più anziano d'età.

Articolo 14 - Direttore Generale

1. Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone estranee al Consiglio stesso, in possesso di diploma di laurea specialistica, nonché dei requisiti indicati dal Consiglio stesso in relazione alla specificità del ruolo e in coerenza con le finalità della Fondazione.
2. Il Direttore dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e esplica le sue attività secondo le deleghe conferite. Egli è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione e sovrintende allo svolgimento della attività della Fondazione.
3. Il Direttore Generale partecipa, *senza* diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario, le quali possono essere delegate a persona da lui incaricata.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti nominati dall'assemblea della Fondazione e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Con riguardo al primo organo di controllo, la scelta e la nomina dei membri è effettuata in sede di atto costitutivo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è costituito da tre membri effettivi, di cui:
 - a) un membro con funzioni di Presidente, designato dall'Unione Montana;
 - b) un membro designato da Finpiemonte Partecipazioni;
 - c) un membro designato dall'Assemblea della Fondazione.
3. L'organo di controllo resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato per la medesima durata.
4. L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, esercita il controllo contabile redigendo apposite relazioni ed effettuando e verifiche di cassa. Nell'espletamento delle proprie funzioni partecipa alle riunioni degli organi della Fondazione.
5. I membri dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti il Consiglio di Amministrazione si attiene alle regole di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali ed internazionali, nonché a quanto previsto dal Codice civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il successivo 30 aprile, l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio può essere differito a non oltre il successivo 30 giugno; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.
4. Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione redige il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo.
5. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impegnati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Articolo 17 - Estinzione e liquidazione

1. La Fondazione si estingue nel caso in cui gli scopi per i quali è costituita siano esauriti o divengano impossibili in relazione ai mezzi disponibili o per altri motivi.
2. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo, esperita la liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea della Fondazione, all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per destinarli ad analoghe finalità.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Articolo 18 - Pubblicità e Trasparenza

1. La Fondazione applica la disciplina vigente in materia di pubblicità e trasparenza.

2. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
3. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai Fondatori relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 19 - Clausola di rinvio

1. La Fondazione chiederà di essere legalmente riconosciuta.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni riconosciute.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 02.08.2019

F.ti: Carlo Emilio BARET
PANTUSA Maria
Rossana CLEMENTE
Andrea GANELLI